CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

Legislazione Tecnica

Formazione per gli Ordini territoriali 2022

Obblighi di trasparenza degli Ordini territoriali: compilazione della griglia di monitoraggio

Webinar, 20 ottobre 2022

Relatore: Rosalisa Lancia

Agenda

Legislazione Tecnica

- Le “carenze significative”
- Il piano di rimedio: focus sugli obblighi di trasparenza ex Del. ANAC 201/2022
- Compilazione della griglia di monitoraggio
- Adempimenti successivi: pubblicazione e trasmissione ad ANAC

Contesto


Gli Ordini sono tenuti agli obblighi di trasparenza
Gli obblighi di trasparenza sono assolti secondo la Del. 777/2021
Il rispetto del decreto trasparenza è monitorato internamente dal RPCT
ANAC controlla l'assolvimento degli obblighi di trasparenza (poteri ispettivi, di ordine)
ANAC controlla l'operato dei RPCT
ANAC utilizza le attestazioni dell'OIV o strutture con funzioni analoghe

Art. 14, co. 4 lett. g D. Lgs. 150/2009
«L'Organismo indipendente di valutazione della performance …. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo»

L'attestazione ex art. 14, co.4, lett. g) del D. Lgs. n. 150/2009 è uno strumento con cui l'ente, mediante il proprio OIV, esprime una valutazione sullo stato di adeguamento alla normativa di trasparenza

L'attestazione –pur essendo nata come strumento per favorire l'ottimizzazione del pubblico impiego- costituisce oggi uno strumento di monitoraggio sulla conformità a taluni obblighi di trasparenza

La natura di monitoraggio è ulteriormente rafforzata dalla circostanza che -negli Ordini-è prevalentemente il RPCT a svolgere questo adempimento

Si tratta di un monitoraggio «guidato» dalle indicazioni di ANAC, reperibili nella c.d. griglia di rilevazione

La griglia di rilevazione utilizzata dagli Ordini alla data del 31 maggio 2022 è l'Allegato 2.1.A alla Delibera ANAC 201 del 13 aprile 2022

Griglia di rilevazione - Parametri di pubblicazione

- La funzione della griglia di rilevazione è consentire agli Ordini di esprimere un «giudizio» sulla pubblicazione di specifici dati, documenti e informazioni
- Il «giudizio» verte su 5 parametri:
 - Pubblicazione del dato
 - Completezza del contenuto
 - Completezza rispetto agli uffici
 - Aggiornamento del dato
 - Apertura del formato di pubblicazione
- La valutazione si esprime con un valore numerico (da 0 a 2 oppure da 0 a 3 a seconda dei parametri)

Tra i parametri assume rilevanza speciale la «completezza»

COMPLETEZZA

- Un dato è pubblicato in modo completo se la pubblicazione è **esatta**, **accurata** e **riferita a tutti gli uffici** (strutture interne e uffici periferici)
- **Esattezza** è la capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere
- **Accuratezza** è la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO (valori tra 0 e 3)

Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?
Valore 0 – Il dato non è pubblicato
Valore 1 – Le informazioni sono pubblicate in una percentuale compresa tra 1 e il 33%
Valore 2– Le informazioni sono pubblicate in una percentuale compresa tra il 34 e il 66%
Valore 3 – Le informazioni sono pubblicate in una percentuale compresa tra 67 e il 100%

Se la griglia riferita al 31 maggio 2022 evidenzia un valore del parametro completezza inferiore a 3, l'ente versa in una situazione di «carenza significativa di pubblicazione»

La carenza significativa di pubblicazione richiede, con immediatezza, un'attività di rimedio

Dalla rilevazione della carenza alla conclusione dell'iter di rimedio

- Il RPCT, successivamente alla compilazione della griglia di rilevazione al 31 maggio 2022, segnala le criticità al Consiglio direttivo e suggerisce le iniziative utili a superarle
- Le criticità di pubblicazione vanno rimediate entro la data del 31 ottobre 2022
- Successivamente all'attività di rimedio, il RPCT monitora le misure di rimedio, cioè il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nelle griglia al 31 maggio 2022
- Il monitoraggio del RPCT viene svolto attraverso la compilazione della griglia c.d. di monitoraggio, messa a disposizione da ANAC e contraddistinta come allegato 6.1 della Delibera ANAC 201/2022
- La compilazione della griglia di monitoraggio richiede l'inserimento del solo valore della completezza sia al 31 maggio e al 31 ottobre 2022, consentendo così la comparazione e la verifica dell'attività di rimedio
- La griglia di monitoraggio è oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ed è di trasmissione ad ANAC


Step 1
• Rilevazione della carenza significativa attraverso la compilazione della griglia 2.1.A
Step 2
• Programmazione ed attuazione di misure di rimedio da parte dell'ente
Step 3
• Monitoraggio delle misure di rimedio attuate e attività collegate e successive

Attività di rimedio

Viene organizzata in base all'entità della carenza riscontrata: la mancanza di una dichiarazione facilmente reperibile è diversa dalla mancanza del PTPCT/non conformità all'albero della trasparenza/carenza strutturale di dati



Attività di monitoraggio successive al rimedio

- Successivamente all'attività di rimedio, il RPCT verifica il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nelle griglia al 31 maggio 2022, compilando la griglia c.d. di monitoraggio (All. 6.1 del. 201/2022)
- Il monitoraggio richiede la compilazione di due colonne «completezza», una riferita alla rilevazione del 31 maggio e una riferita al 31 ottobre 2022; le due colonne ravvicinate facilitano la comparazione dei dati tra prima e dopo l'attività di rimedio
- Resta inteso che nella colonna al 31 ottobre possono essere inseriti i 4 valori (0, 1, 2 e 3) a seconda del rimedio svolto e del livello di completezza riscontrato

Griglia di monitoraggio	6.1.	ALLEGATO 6.1 ALLA DELIBERA N. 201/2022 - GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 31/10/2022 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.				COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 31/05/2022	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 31/10/2022
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento**	**Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)**	**Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)**
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
				Per ciascun titolare di incarico:			
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo		

Attività collegate e successive

- La griglia di monitoraggio va pubblicata entro il 10 novembre 2022 nella sezione Amministrazione Trasparente/Controlli e rilievi sull'amministrazione/Organi di controllo o altri con funzioni analoghe/Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dell'Ordine (i.e.: stessa sezione in cui è stata pubblicata l'attestazione al 31 maggio 2022)
- La sola griglia di monitoraggio entro il 10 novembre 2022 va trasmessa ad ANAC all'indirizzo attestazioni.oiv@anticorruzione.it
- Sulla base dei monitoraggi acquisiti, le misure assunte dagli RPCT in esito alle carenze significative possono essere oggetto di valutazione di ANAC ex art. 45, co. 2 Decreto Trasparenza

Per completezza e per rispondere ad alcuni dubbi…

Con Avviso del 3 ottobre u.s.- ANAC ha reso noto di avere effettuato una verifica delle griglie di rilevazione ricevute al 31 agosto 2022 e che a seguito di tale verifica ha inviato una **nota di contestazione** agli enti per i quali non era stata acquisita la griglia invitandoli a regolarizzare la trasmissione della sola griglia di rilevazione entro il 15 ottobre 2022.

Gli Ordini che avessero ricevuto tale nota di contestazione sono tenuti a procedere in conformità e nei tempi indicati dall'Autorità e ad inviare, pertanto, la griglia di rilevazione al 31 maggio 2022 di cui alla delibera n. 201/2022 all'indirizzo di posta ordinaria attestazioni.oiv@anticorruzione.it

Resta inteso che successivamente all'invio della griglia mancante, l'Ordine può procedere alle attività di rimedio entro il 31 ottobre 2022

Obblighi di pubblicazione

La Delibera 201/2022, relativamente agli Ordini professionali, chiede di attestare la pubblicazione dei seguenti dati:

1. Consulenti e collaboratori (art. 15)
2. Enti controllati (art. 22)
3. Pagamenti dell'amministrazione (art. 4bis, 33)
4. Interventi straordinari e di emergenza (art. 42) con esclusivo riferimento alla pubblicazione del rendiconto della raccolta Fondi a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19
5. Altri contenuti – prevenzione della corruzione

Consulenti e Collaboratori

Legislazione Tecnica

Consulenti e collaboratori ex art. 15 Decreto Trasparenza	≠	Incarichi di servizi di consulenza ex art. 37 Decreto Trasparenza
Riferimento normativo art. 15 D. Lgs. 33/2013 e art. 7 D.Lgs. 165/2001		Riferimento normativo art. 37 D. Lgs. 33/2013 e Codice Appalti (affidamento di servizio)
Riferimento regolamentare Del. ANAC 777/2021 All. 1 e 2, sez. Collaboratori e Consulenti		Riferimento regolamentare Del. ANAC 777/2021 All. 1 e 2, sez. Bandi di gara e contratti
Pronunce ANAC per richiamare l'attenzione alla pubblicazione completa		Del. ANAC 1310/2016 par. consulenti e collaboratori
Del. ANAC 1310/2016 par. consulenti e collaboratori		Richiesta CIG
PerlaPA		Art. 1, co. 32 L. 190/2012
No CIG		

Rapporti di collaborazione e consulenza – art. 7 TU pubblico impiego

Nell'instaurare rapporti a termine o di natura flessibile o di consulenza, gli ordini professionali si adeguano ai principi del pubblico impiego, di cui all'art. 7 del D. Lgs. 165/2001 , secondo cui:

- Solo per specifiche esigenze cui le amministrazioni non possono far fronte con personale in servizio, le PA possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione. In tal caso, devono ricorrere i seguenti requisiti:
 a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
- Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al *decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
- Inoltre le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

La delibera n. 1310/2016 ha fornito prime indicazioni sulla pubblicazione degli incarichi di consulenza conferiti a soggetti esterni e non rientranti nell'ambito applicativo della disciplina prevista in materia di contratti pubblici. Nel predetto atto di indirizzo, infatti, è stato specificato, ***quale criterio di classificazione generale, che all'interno della sotto-sezione "Consulenti e collaboratori" di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33 del 2013 devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al "Contratto di appalto di servizi"*** assoggettato alla disciplina dettata nel codice dei contratti (d.lgs. 50/2016) e che diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili alla nozione di appalto di servizio, si applica l'art. 37 del d.lgs. 33/2013, prevedendosi la pubblicazione dei dati ivi indicati nella sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti"

Successivamente nella FAQ 9.18 (….) ANAC ha ulteriormente chiarito che "nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista **uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie**, l'amministrazione affida **incarichi di patrocinio legale** che possono essere inquadrati come **incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell'art. 15, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013**, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori". Tali incarichi costituiscono, infatti, contratti d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, e sono qualificati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come "contratti esclusi". Qualora, invece, l'amministrazione affidi all'esterno la **complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi**, con conseguente applicabilità dell'allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In questo caso, in virtù di quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, co. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. 50/2016, l'amministrazione appaltante deve pubblicare, relativamente a tali incarichi, le informazioni stabilite dalle norme richiamate nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

Del. ANAC n. 1160 del 22 dicembre 2020 – provvedimento contro Ordine professionale

Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo
				Per ciascun titolare di incarico:	
				1) curriculum vitae, redatto preferibilmente in formato europeo, o con contenuti analoghi	Tempestivo
				2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo
				3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo
				Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo
				Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo

Collaboratore o Consulente	Estremi atto di conferimento	Oggetto di incarico	Compenso lordo	dichiarazione Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 del consulente e attestazione dell'ente	dichiarazione ex art. 15, let. c D.Lgs. 33/2013	CV
Nome del consulente	Contratto, lettera di incarico, delibera a contrarre	tipo di incarico	Euro ____	Pubblicare l'attestazione del Consiglio Direttivo/Presidente quale legale rappresentante con dichiarazione del consulente ex art. 53, co. 14	Pubblicare la dichiarazione del consulente o collaboratore	Pubblicare cv (in formato europeo o con contenuti analoghi)

Va inoltre pubblicata la tabella inoltrata al Dipartimento Funzione Pubblica (link PerlaPA)

Focus art. 15, let. c) – Come si fa la dichiarazione?

Le PPAA pubblicano, relativamente ai consulenti e collaboratori, informazioni sui

- dati relativi a svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA
- svolgimento di attività professionali

ANAC ha fornito chiarimenti con la delibera n. 1054/2020 2u 4 punti specifici:

- **Contenuto dei doveri di pubblicazione** - ANAC ha chiarito che è sufficiente:
 - l'indicazione della carica o dell'incarico ricoperto;
 - la denominazione dell'ente privato regolato o finanziato.
- **Ampiezza delle informazioni** - ANAC ha ritenuto che non devono considerarsi soltanto gli incarichi presso enti regolati/finanziati dalla PA che ha conferito l'incarico di consulenza o collaborazione, ma bensì quelli presso enti regolati/finanziati da qualsiasi PA: considerata la finalità perseguita dalla norma, *le amministrazioni saranno quindi tenute a pubblicare i dati relativi allo svolgimento di cariche e incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati non solo dalla stessa PA che conferisce l'incarico, ma anche da ogni altra amministrazione pubblica.*
- **Arco temporale** - se debbano cioè valutarsi solo incarichi in corso o anche quelli conclusi, ANAC ha ritenuto che debbano essere pubblicati dati su incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati /finanziati svolti nel biennio antecedente al conferimento dell'incarico di collaboratore o consulente presso la PA.
- **Attività professionali da elencare** – ANAC ritiene che vanno pubblicate le informazioni relative non solo all'attività professionale svolta nei confronti di enti di diritto privato regolati/finanziati dalla PA, ma tutte le attività comunque prestate in favore di soggetti pubblici e privati. Al fine di permettere all'amministrazione l'opportuna valutazione di situazioni di conflitti di interesse nel conferimento dell'incarico, è quindi necessario fornire informazioni relative a:
 - materie e settori che costituiscono l'oggetto principale dell'attività professionale svolta;
 - tipologia di soggetti per i quali l'attività è prestata.

Indicazioni sulle pubblicazioni relative all'art. 15

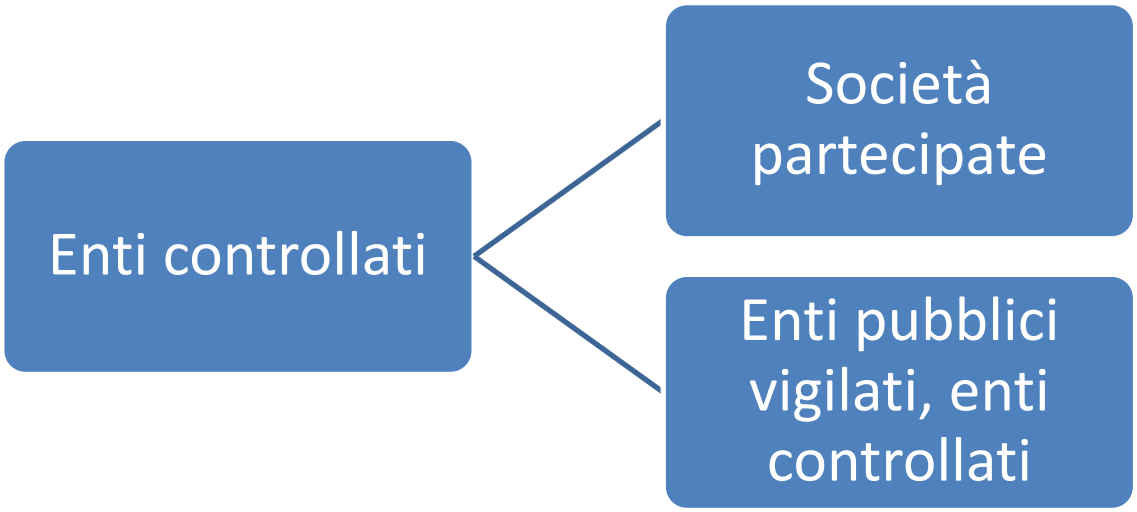
- i compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore e consulente
- devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al "Contratto di appalto di servizi" assoggettato alla disciplina dettata nel codice dei contratti (d.lgs. 50/2016) nel qual caso si applica si applica l'art. 37 del d.lgs. 33/2013
- Vanno ricondotti agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui assicurare la pubblicazione quelli conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali, quelli di componenti del Collegio sindacale, quelli di componenti del Collegio dei revisori dei conti.
- ai sensi dell'art. 7, comma 6-quater, del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 75/2017, le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione
- Ai sensi del comma 14, dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute alla comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati.
- All'indirizzo http://www.consulentipubblici.gov.it/ è possibile consultare liberamente l'anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica effettuando ricerche sia per Amministrazione sia per consulente e collaboratore.

Mancata pubblicazione dei dati dei consulenti/collaboratori

Ai sensi del comma 2, dell'art. 15, la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, **sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.**

Enti controllati	Società partecipate	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Annuale
		Provvedimenti	Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo
			Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo
	Enti pubblici vigilati, enti controllati	Enti pubblici vigilati, controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dagli ordini o dai collegi professionali ovvero per i quali gli stessi abbiano il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore degli ordini o dei collegi professionali o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale
			Per ciascuno degli enti:	
			1) ragione sociale	Annuale
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'ordine o del collegio professionale	Annuale
			3) durata dell'impegno	Annuale
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'ordine o del collegio professionale	Annuale
			5) numero dei rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale
			Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale

Allegato 1 e 2 alla Delibera 777/2021



ANAC - Relazione illustrativa delle osservazioni pervenute nella consultazione sullo schema di delibera di semplificazione

«*l'art. 22 decreto trasparenza prevede la pubblicazione di dati relativi ad una serie di enti tipizzati: enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico nonché società partecipate. È pertanto necessario tener conto del tenore testuale della norma, che precisa quali enti di diritto privato possono considerarsi in controllo pubblico.* ***È rimesso ad ogni singolo ordine verificare caso per caso se gli enti rientrino tra gli enti in questione***»

FAQ ANAC n. 4 Come si individuano gli enti di diritto privato in controllo pubblico oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013?

Sono da intendere quali enti di diritto privato in controllo pubblico gli ***enti di diritto privato sottoposti a controllo*** *da parte di amministrazioni pubbliche,* ***ivi incluse le fondazioni****, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciute, anche in assenza di una partecipazione azionaria,* ***poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi****.*
In ogni caso, tenuto inoltre conto della eterogeneità degli enti di diritto privato sui quali le amministrazioni esercitano forme di controllo, ***rientra tra le competenze di ciascuna amministrazione individuare quali fattispecie non siano riconducibili alla categoria "enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione"****, di cui all'art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, dandone adeguata motivazione*

Delibera ANAC n. 1134/2917 - Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Denominazione	Misura dell'eventuale partecipazione dell'ordine o del collegio professionale	Durata dell'impegno	Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'ordine o del collegio professionale	Numero dei rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali negli organi di governo Trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Incarichi di amministratore dell'ente Relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Collegamento con il sito istituzionali del Coordinamento
Fondazione **Federazione** **Coordinamento** **Società** **Consorzio**							Link all'ente

Art. 4 bis - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonche' all'ambito temporale di riferimento.

2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", **i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.**

3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.

(...)

Art. 33 - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti', nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti', nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale
	Pagamenti informatici	Art. 36 d.lgs. 33/2013 Art. 5 d.lgs. n. 82/2005	Pagamenti informatici tramite la piattaforma PagoPa o IBAN	Effettuazione dei pagamenti informatici mediante la piattaforma del sistema PagoPa. Nelle sole more dell'adeguamento a quest'ultimo, pubblicazione dell'IBAN	Tempestivo

Dati relativi ai pagamenti dell'amministrazione – Art. 4 bis, co.2

Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

In formato tabellare, andranno pubblicati i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spese sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e a beneficiari; la pubblicazione ha cadenza trimestrale

Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti – Art. 33

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti' nonché' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti', nonché' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. (…)

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento (D.P.C.M. 22 settembre 2014)

Ammontare complessivo dei debiti

L'articolo 33 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 97/2016, prevede che oltre l'indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti le amministrazioni pubblichino anche l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Ammontare complessivo dei debiti	Numero imprese creditrici

Nel caso non vi siano debiti, si darà atto –mediante la pubblicazione di un documento ad hoc- che alla data del 31.12 non vi sono debiti né imprese creditrici

Pagamenti elettronici - Art. 36 D. Lgs. 33/2013

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Indicazione dell'adesione a PAGOPA e della data di adesione («aderente alla piattaforma PagoPA dalla data....») nonché altri metodi non integrati con la piattaforma PagoPA, se esistenti (Del. ANAC 777/2022)

Art. 42 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;

(…)

Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, co. 1, lett. a)	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza, soltanto ove effettuati, che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo
		Art. 42, co. 1, lett. b)		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari, nel caso se ne verifichino i presupposti.	Tempestivo
		Art. 42, co. 1, lett. c)		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo

Nell’attestazione OIV 2022 i dati da pubblicare fanno esclusivo riferimento alla pubblicazione del rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid ove ricevuti (art. 99, co. 5 DL 34/2020)

Altri contenuti	Prevenzione della corruzione	Art. 10	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale
		Art. 43	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale
		Art. 1, co. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo
		Art. 18, co. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo

- «Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione»
- «Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013»

Nel caso in cui non vi sono provvedimenti né atti di accertamento di violazioni, è opportuno darne atto mediante la pubblicazione di un documento ad hoc

- ANAC vigila sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione, effettuando verifiche, d'ufficio o su segnalazione, sui siti web istituzionali degli enti
- ANAC verifica nei siti web istituzionali di un campione di enti l'avvenuta pubblicazione entro il 30 giugno 2022 del Documento di attestazione, Griglia di rilevazione e Scheda di sintesi e ne esamina i contenuti confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e delle proprie istruzioni
- ANAC tiene conto dei valori esposti nelle griglie di rilevazione acquisite tramite posta elettronica
- ANAC si riserva di segnalare agli enti interessati
 - ✓ i casi di mancata o ritardata attestazione degli obblighi di trasparenza
 - ✓ Le ipotesi in cui si rilevi una discordanza tra quanto contenuto nelle attestazioni e quanto effettivamente pubblicato nella sezione AT

- Alla verifica svolta da ANAC può seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza che ha finalità di riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati
- Il controllo della Guardia di Finanza è effettuato mediante estrazione di un campione casuale

Grazie per l'attenzione!

Rosalisa Lancia
Area Formazione e Consulenza
Legislazione Tecnica

consulenza@legislazionetecnica.it
www.legislazionetecnica.it

©Copyright Legislazione Tecnica 2022
Il presente materiale è di proprietà di Legislazione Tecnica. La riproduzione, l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi